

Tribunale di Torino, 1ª sezione penale (giudice unico di 1° grado) 1 agosto 2002 (ud. 15 luglio 2002) – Giud. Leo - Imp. U. L.

Mobbing da superlavoro e turnazioni stressanti, in condizioni di insicurezza e senza strumentazione adeguata – Violazione dell'art. 2087 c.c. – Sussistenza – Infarto miocardico, con residui di invalidità permanente parziale – Reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. – Sussistenza e condanna alla pena di 6 mesi di reclusione (con i benefici di legge).

La dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come l'avvento della Costituzione abbia segnato un "momento di rottura rispetto al sistema precedente ed abbia, di conseguenza, consacrato il definitivo ripudio dell'ideale produttivistico quale criterio cui improntare l'agire privato". L'attività produttiva – che forma anch'essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all'iniziativa economica privata quale manifestazione di essa e rientra, quindi, nell'ambito di previsione dell'art. 41, I comma, della Costituzione – è subordinata, ai sensi del II comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. E' questa l'indicazione proveniente anche dal riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto "valori di esperienza e di civiltà desumibili dalla realtà sociale nel suo divenire storico". Da ciò consegue che la concezione "patrimonialistica" dell'individuo ha lasciato il posto ad una diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale svolge la propria attività lavorativa –; momenti tutti che "costituiscono il centro di gravità del sistema", ponendosi come valori apicali dell'ordinamento.

Pertanto, il datore di lavoro che non si fa carico di salvaguardare la dignità, la salute e la sicurezza del proprio dipendente, mortificando le sue aspettative e, omettendo di adeguare l'organico aziendale alle effettive necessità, impone un superlavoro con orari e turni che ledono quei diritti fondamentali; contribuisce a produrre nel lavoratore una progressiva sfiducia nelle proprie capacità, nonché stati di depressione che, in alcuni casi, possono condurlo anche al pensiero di gesti anticonservativi e si può rendere responsabile, con il proprio comportamento omissivo, di eventuali malattie professionali che eventualmente ne scaturiscano. E che consistono, come è stato evidenziato, in quelle patologie che, a differenza degli infortuni, "dipendono da un'azione lesiva operante non con rapidità, bensì con gradualità"

Né costituisce esclusione di responsabilità la naturale predisposizione del soggetto all'insorgenza della patologia, giacché le particolari condizioni di svolgimento del lavoro possono influire sul determinismo di particolari patologie occasionandone una evoluzione peggiorativa e, perciò, assumendo quest'ultime un ruolo di concausa necessaria e determinante dell'evento (nella fattispecie, infarto miocardico, a causa di imposizione ad un dipendente, con un preesistente grado di invalidità e con predisposizione congenita alla labilità psicologica, di superlavoro fonte di stress prima e di ipertensione ed infarto miocardico poi, con invalidità permanente parziale, in conseguenza del quale l'imputato - presidente e direttore generale di una società di vigilanza privata - è stato condannato a 6 mesi di reclusione per reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p.).

S E N T E N Z A

nei confronti di: U. L. - libero, contumace ;

IMPUTATO

Artt. 590 comma 1, 2, 3 c.p., e 583 comma 2, n. 1 c.p. – commesso in qualità di responsabile dell'Istituto di Vigilanza Privata A. di Torino – per avere cagionato a D. L., esercente l'attività di guardia giurata alle dipendenze di detto Istituto, una lesione personale da cui è derivata una malattia certamente insanabile (infarto del miocardio) che ha lasciato postumi anatomici permanenti (fibre miocardiche sostituite da tessuto fibroso cicatriziale), per colpa, e, in particolare, per negligenza, imprudenza, imperizia, e per inosservanza delle norme sull'igiene del lavoro, e segnatamente, degli artt. 2087 c.c., 3 comma 1, lettere a), f), l), m) e 4 comma 5, lettera c) D. Leg. N. 626/1994, poiché ometteva di effettuare la valutazione del rischio da stress psico-fisico inerente alla sopraddetta attività di vigilanza, di

adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali necessari per contenere tali rischi (quali turni di lavoro di durata non superiore alle dodici ore consecutive sia diurni, sia notturni, e svolti da minimo di due persone tali da diminuire lo stress da timore aggressione; fornitura di strumenti di sicurezza quali torce per i servizi di piantonamento notturno, e radiotrasmittente, nonché mezzi di riscaldamento da utilizzare durante i piantonamenti esterni), di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario, preventivo e periodico, mirato sul rischio specifico inerente a rischi da stress lavorativo, di informarsi e di informare e addestrare il D. circa tale rischio specifico e i modi per ovviare al rischio medesimo, di allontanare il lavoratore dal rischio nonostante fosse già noto che il D. – a seguito della visita per l'arruolamento nella vigilanza privata – era stato riconosciuto idoneo al solo servizio sedentario; e che aveva una invalidità del 40% nell'uso delle gambe riconosciuta dalla Commissione Sanitaria Invalidi Civili della Regione Campania; che soffriva di nevrosi neuroastenica ipocondriaca, di postumi traumatici di frattura gamba destra e sinistra, di emiparesi dell'arto superiore destro e infine di ipertensione arteriosa; con la conseguenza che il suddetto lavoratore nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1995 subiva la menzionata lesione personale.

In Torino tra il 7 e l'8 settembre 1995

(capo di imputazione come modificato all'udienza del 30 maggio 2002).

Con l'intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Sara Panelli e dell'avv. G. Z. del Foro di Torino, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

PUBBLICO MINISTERO: chiede la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione.

DIFESA: "esclusione della circostanza aggravante; riconduzione del fatto nella procedibilità a querela e dichiarazione di non doversi procedere, essendovi remissione di querela". In subordine, nell'ipotesi di affermazione di responsabilità, "concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche in mero giudizio di equivalenza, che fanno ritornare la pena nella forma base", contenimento della sanzione "o come scelta o come conversione rispetto a quel massimo, tre mesi, che consente la conversione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino in data 20 settembre 2001, veniva disposto il giudizio nei confronti di U. L. per rispondere del reato descritto nel medesimo decreto.

La persona offesa, L. D., si è costituita parte civile, "al fine di ottenere, previa condanna del prevenuto, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali", consistenti in "pregiudizi conseguenti al grave danno biologico derivante" alla medesima "in diretta conseguenza dei fatti di causa, che hanno leso irrimediabilmente la salute dello stesso; pregiudizi di ordine morale patiti e patienti dal D. in conseguenza del profondo stato di prostrazione morale in cui lo stesso tuttora versa a causa dei fatti oggetto del presente procedimento, oltre a quelli già patiti a seguito delle cure mediche cui è stato costretto e tuttora si sottopone a cagione delle patologie contratte; pregiudizi di ordine economico, consistenti nelle spese sostenute per le cure e l'assistenza necessarie in conseguenza della malattia" di cui si tratta.

All'udienza del 30 maggio 2002, si procedeva all'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, le produzioni documentali e l'audizione in contraddittorio dei consulenti dell'accusa e della difesa, all'esito della quale il Pubblico Ministero modificava l'originaria imputazione nei termini di cui in rubrica.

Veniva, pertanto, ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 516 e 520 c.p.p., l'acquisizione al verbale del dibattimento dell'imputazione modificata e disposta la notifica del medesimo verbale per estratto al prevenuto rimasto contumace.

Il processo, la cui istruzione dibattimentale proseguiva all'udienza del 9 luglio 2002 - all'esito della quale, indicati dal giudicante, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., gli atti utilizzabili ai fini della decisione, il Pubblico Ministero concludeva come in epigrafe - subiva un ulteriore rinvio all'udienza del successivo 15 luglio, alla quale il difensore della parte civile faceva presente che, pochi giorni prima, era intervenuto un accordo transattivo tra U. e D., in base al quale si era stabilito che a quest'ultimo venisse versata la somma di 150.000 euro al netto da spese legali (di cui metà direttamente dall'imputato, l'altra metà dalla Reale Mutua Assicurazioni). In conseguenza di ciò, veniva revocata la costituzione di parte civile ed altresì rimessa la querela, "laddove l'atto di denuncia potesse essere concepito come denuncia-querela"; quindi il difensore dell'imputato concludeva come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accusa, analiticamente contestata nel capo di imputazione riformulato dal Pubblico Ministero all'udienza del 30 maggio 2002, è rimasta ampiamente provata sotto tutti i profili contestati.

All'uopo è sufficiente evidenziare quanto risulta *per tabulas* e dall'intero dibattimento il quale ha messo in rilievo, tra l'altro, questi elementi in fatto:

- L. D. ha prestato servizio come guardia giurata presso l'Istituto di vigilanza A., di cui è presidente e direttore generale L. U., per un periodo di circa venti anni (dal mese di maggio del 1977 al 16 settembre 1997, data alla quale è stato licenziato, come risulta dalla lettera a firma dello stesso U., agli atti). Fin dall'inizio della sua attività, il D. è stato sottoposto a turni di lavoro stressanti, che prevedevano, oltre ai servizi di piantonamento effettuati prevalentemente di notte, un numero di ore di straordinario assai elevato, che la A. richiedeva ai propri dipendenti assai spesso senza soluzione di continuità rispetto ai turni di notte e, quasi sempre, senza concedere loro il giorno di riposo stabilito e, soprattutto, le ferie durante il periodo estivo. Periodo che, anzi, secondo quanto concordemente riferito dai testi escussi all'udienza del 30 maggio 2002, risultava essere, unitamente a quello natalizio, il "più massacrante".

- La società in questione, alle dipendenze della quale lavorano circa trecento persone, ha per oggetto: la prestazione di servizi di sicurezza, custodia e sorveglianza, diurna e notturna, fissi o mobili, delle proprietà mobiliari ed immobiliari degli Enti pubblici e privati, di scorta al trasporto valori, nonché ogni attività e prestazione complementare ed affini (v. statuto della A., in atti; v., pure, le dichiarazioni del teste M. C., *responsabile dell'amministrazione del personale* della predetta società, alle pagg. 144-146 della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002). All'epoca dei fatti per cui si procede, l'attività dei dipendenti, dunque, veniva svolta, in alcuni casi - e prevalentemente - all'esterno degli edifici e, spesso, di notte. In altri casi, consisteva, invece, in attività di vigilanza all'interno delle banche, degli uffici di "Canale Cinque", o di supermercati; nel caso oggetto del giudizio, comunque, alla stregua di quanto è emerso in sede dibattimentale, senza che si tenesse in alcun conto, nell'affidamento dei vari compiti, delle capacità e delle condizioni del lavoratore in rapporto alla sua salute ed alla sicurezza, senza un regolare controllo sanitario del medesimo in funzione dei rischi specifici e senza che gli si mettessero a disposizione i necessari strumenti di protezione individuale; inoltre, senza che il direttore generale della A., il quale era sempre a conoscenza di eventuali malattie dei dipendenti o di incidenti capitati ai medesimi sul posto di lavoro, si astenesse dal ricollocare nello stesso servizio anche nei casi in cui erano stati prodotti certificati medici attestanti la non idoneità del dipendente per quel tipo di servizio. Con l'evidente conseguenza di mettere in grave pericolo la salute dello stesso (v. quanto riferito, in merito, dal C. all'anzidetta udienza, alle pagg. 129-138 della relativa trascrizione: "...i certificati medici relativi ai nostri lavoratori, e qualsiasi tipo di documentazione che arrivi nel nostro ufficio, transita dalla direzione generale e poi viene smistata nei vari uffici. A capo della direzione generale, all'epoca dei fatti, c'era il

presidente del consiglio di amministrazione che era il dottor L. U....Sono arrivati parecchi certificati medici del D. nei quali si attestavano diversi problemi fisici dello stesso...ho trasmesso personalmente il certificato ospedaliero relativo all'infarto alla direzione generale; *di fatto*, all'epoca quello che aveva contatto direttamente con gli uffici operativi ed amministrativi e con la gestione del personale era il dott. T., ora deceduto, ma il direttore generale vedeva sempre i certificati"). Riguardo al D., C. ha ancora affermato: "la direzione generale, nel mese di febbraio del 1997, ha, dopo i numerosi incidenti capitati al D., deciso di farlo sottoporre ad un accertamento sanitario urgente da parte del responsabile del servizio di medicina legale della U.S.L. 5 di C." - a seguito del quale è risultato che il dipendente era "inidoneo in modo permanente a servizi armati tipo guardia giurata, soprattutto in turni lavorativi notturni, ma ricollocabile in attività che richiedono minor impegno psico fisico e minor impegno di energie e/o minore stress, come i lavori di ufficio e similari" -; "in realtà da un certo numero di anni a questa parte quando ci sono delle segnalazioni ufficiali da parte di organi competenti, ASL o ospedali, cerchiamo di inviare il lavoratore ad una visita di idoneità proprio per accertarne i requisiti. All'epoca, io ricordo che questa cosa non è stata fatta immediatamente; nel caso di invalidità temporanea di un dipendente, l'azienda non ha dato alcuna direttiva ai capituono di assegnare il dipendente ad un servizio meno faticoso, tutto è lasciato alla discrezionalità....che io ricordi, si è verificato un solo caso di assegnazione ad un lavoro meno stressante, quello del dipendente V." (v. pagg. 144-151 della trascrizione).

- Come risulta dalle dichiarazioni del teste S. U., tecnico del Dipartimento di prevenzione della ASL 1 di Torino, incaricato dal Procuratore della Repubblica della stessa città di "effettuare accertamenti in merito alla riconducibilità della patologia del D. a carenze nella prevenzione nell'ambiente lavorativo" (v. pagg. 163-165 della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002), nonché dalla documentazione prodotta dall'accusa ed allegata agli atti, nella cartella relativa al predetto dipendente, consultata dallo stesso U. presso la A., era inserita una "annotazione preassuntiva" in data 3 maggio 1977, a firma del dott. Ermanno Angela, nella quale quest'ultimo attestava di aver visitato alla stessa data il signor D. e di averlo trovato in condizioni fisiche non perfette, al punto da ritenerlo "non idoneo all'arruolamento nel corpo di vigilanza privata". Sempre il dottor Angela specificava in un certificato medico (agli atti) rilasciato il successivo 18 maggio, "ad uso arruolamento volontario nel corpo di vigilanza privata A.", che il D. "è di sana e robusta costituzione, ma non è esente da imperfezioni fisiche" e che, pertanto, "è idoneo al *solo servizio sedentario*".

Ciò a causa del fatto che allo stesso era stata riconosciuta una invalidità del 40% in conseguenza di un incidente stradale avvenuto nel 1974 nel quale il medesimo aveva riportato una "frattura metafisaria prossimale della tibia e del perone sn complicata da frattura terzo medio tibia dx, ferita lacero-contusa della regione antero-esterna della gamba sn con abbondante gemizio", invalidità della quale il D., per sua stessa ammissione, aveva portato a conoscenza la A. solo dopo l'assunzione, per paura di non essere dichiarato idoneo a quel lavoro.

- Nonostante i certificati medici di cui sopra è menzione, seguiti da numerosi altri relativi alle condizioni di salute della persona offesa che, di anno in anno, si facevano sempre più precarie anche a causa dei numerosi incidenti avuti sul posto di lavoro (v. certificati attestanti che la stessa non era del tutto inabile al servizio, ma avrebbe dovuto essere destinata ad un lavoro sedentario e meno stressante), ad ogni "rientro alla A." dopo i periodi di malattia o di infortunio, i turni erano sempre gli stessi, il lavoro straordinario seguiva sempre a quello notturno quasi senza soluzione di continuità; i servizi di piantonamento, cui il D. era con frequenza addetto, prevedevano dodici ore continuative di lavoro "che diventavano sempre diciotto; tutti i giorni, inoltre" - ha dichiarato lo stesso all'udienza del 30 maggio 2002 (v. pagg. 5-7 della trascrizione relativa) - "ero costretto a fare lo straordinario....lì dovevi essere per forza disponibile, non si poteva rifiutare lo straordinario, io delle volte facevo il giorno, la notte e poi anche il giorno successivo *senza interruzione*....se mi fossi rifiutato, avrei avuto le ritorsioni, le ripicche" (v., in particolare, pagg. 20-21 della trascrizione).

Tali "ripicche", cui hanno fatto, più volte, riferimento, nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali, oltre al D., anche Antonino A. (v. pure pagg. 93, 110, 111 della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002), ex dipendente della A., nonché A. R., all'epoca dei fatti guardia giurata ed oggi caposervizio alla A., consistevano nel "non proporre lo straordinario quando eventualmente il lavoratore avesse avuto urgente bisogno di guadagnare di più o nel mandare il lavoratore nei posti più scomodi, dall'altra parte della città, oppure nell'assegnare turni nei quali il dipendente terminava la notte da una parte e doveva intraprendere subito dopo il diurno dall'altra parte di Torino". Al proposito, R. ha specificato: "anch'io ho fatto un po' di malattia, anch'io ho avuto problemi alla schiena all'inizio e l'ex capo servizio allora mi fece capire che dovevo tenere una via dritta, altrimenti potevo rischiare di non esserci più al lavoro. I turni, poi, erano facoltativi, ma potevano diventare non più facoltativi perché se ti rifiutavi potevano esserci delle ripercussioni".

Sulle modalità di prestazione delle ore di straordinario, lo stesso responsabile del personale C. ha affermato: "è innegabile che le ore di servizio in A. siano dodici continuative, alle quali spesso seguono senza interruzione altre quattro, cinque, sei ore, sicuramente succede, si succedeva e succede che, alla fine del turno, la persona possa essere richiamata in servizio; non posso negarlo, risulta da tutti i documenti ufficiali che abbiamo in azienda e la direzione ne era a conoscenza, perché, a cadenze fisse, richiedeva la situazione del numero di ore di straordinario effettuate da ogni singolo dipendente...non posso neppure negare che il D. aveva richiesto, in diverse occasioni, di essere adibito ad un lavoro meno faticoso e più consono al suo stato di salute" (pagg. 155-157 della trascrizione).

L'eccessivo numero di ore di lavoro effettuate dalla p.o. e dalle altre guardie giurate risulta, inoltre, dalle rispettive buste-paga, in quanto, sempre secondo le concordi affermazioni di C., D., A. e R., "le ore di straordinario, così come le ferie ed il mancato riposo settimanale, venivano pagate in busta".

Circa le ferie, quanto asserito dal D. (v. pagg. 36-38 della trascrizione) trova ancora conferma, oltre che nel tabulato (in atti) attestante le presenze dello stesso sul luogo di lavoro e l'incredibile numero di ore di straordinario effettuato, nelle dichiarazioni di A. (pagg. 94-95 della trascrizione) e di R., nonché nelle ammissioni fatte dallo stesso C. (pagg. 154-155 della trascrizione).

Il D. – il quale, pur apparendo molto provato nel fisico, ha partecipato a tutte le udienze, riuscendo, altresì, a ricostruire con precisione, in sede di esame testimoniale, i momenti fondamentali della sua vicenda lavorativa alla A. – non ha mai inveito contro quest'ultima, ha anzi precisato di non aver dimenticato che detta società "gli ha dato da vivere per molti anni, consentendogli di mantenere con il suo unico reddito una famiglia numerosa", ed ha, inoltre, affermato che "gli straordinari ed i giorni di mancate ferie e di riposi non goduti erano pagati bene", ma ha anche sottolineato con rammarico per le gravi conseguenze capitategli: "le ferie non le facevo mai, loro preferivano pagarle che darle, perché avevano bisogno di lavoro, perché lì il lavoro è agosto, Natale e Pasqua...questi periodi non li ho mai potuti passare con la mia famiglia".

E A.: "Quello passato alla A. è un periodo della mia vita che ho cercato di cancellare (pagg. 80-81, 95 della trascrizione)...le ferie e i riposi non venivano effettivamente goduti, il riposo settimanale all'inizio che ero alla A. era un sogno...era un sogno; se non c'era disponibilità, le ferie non le facevi...i capiservizio ci facevano capire di metterci in mutua piuttosto che chiedere le ferie, per questo sono andato via dalla A.; non mi ricordo quanti giorni di ferie mi hanno pagato, perché avevo delle ferie arretrate di anni addietro".

"Le ferie? Eh, quelle erano un dramma, non c'erano mai" – ha detto il R. – "si richiedevano proprio solo per formalizzare, però ogni anno era un dramma...non ho mai fatto ferie in agosto. Per il riposo settimanale anche qui la prassi era che venisse pagato in busta, anche qui non si poteva rifiutare il mancato riposo, senza le rispettive conseguenze future".

- Le condizioni in cui veniva prestato il lavoro "di piantonamento" (in particolare quello notturno, già di per sé disagiata, soprattutto nei lunghi inverni torinesi, in cui la temperatura scende con frequenza di alcuni gradi sotto lo zero) erano rese ancora più insopportabili dal fatto che la società non forniva ai propri dipendenti le torce, né il telefono cellulare, né alcun mezzo per ripararsi dal freddo. E' stato, infatti, accertato che soltanto alla W. vi fosse un "gabbiotto" fornito di telefono e che, "soltanto là, i turni venivano svolti in coppia, per cui, di volta in volta, mentre l'uno rimaneva nel gabbiotto, l'altro faceva i giri di controllo dentro la fabbrica"; la qual cosa consentiva ai dipendenti di lavorare con una maggiore tranquillità anche perché, se uno dei due si fosse sentito male, come è capitato, in più di una occasione, al D., l'altro avrebbe potuto soccorrerlo.

Soltanto il servizio chiamato "Sagittario", cioè la vigilanza antirapina, aveva in dotazione le torce (v. pag. 91 della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002), gli altri dipendenti, almeno quelli che potevano permetterselo, alla fine, stanchi di richiedere alla società gli strumenti per lavorare in condizioni di sicurezza accettabili, finivano per acquistare a proprie spese torce, telefoni cellulari, nonché giubbotti antiproiettile e, per ripararsi dal freddo, le giacche a vento da tenere sopra la divisa, perché la A. forniva delle giacche che non riparavano abbastanza dal freddo della notte (v. pagg. 90, 99 della trascrizione).

Qualora, poi, un dipendente avesse avuto un malore durante il servizio o si fosse sentito così stanco da avere necessità di ritornare a casa, non sempre veniva sostituito; ed anche nel caso in cui fosse riuscito ad avvertire la società da una cabina telefonica – ed alcune volte la p.o. non è stata in grado di farlo, perché, oltre ad essere priva di strumenti di comunicazione, non vi era alcun telefono pubblico vicino al luogo "di piantonamento" – "il cambio...molte volte non arrivava"; l'A., sul punto, ha spiegato: "io una volta ho avuto la sostituzione, ma, in genere, ti chiedevano se potevi farcela a tirare avanti...cercavano di aggiustare le cose, perché, comunque, uomini disponibili per determinate mansioni non c'erano" (v. pagg. 91-92 della trascrizione).

- La notte del 30 dicembre 1985, il D., durante "un servizio effettuato presso le case popolari, da solo e con la paura che potesse capitare qualcosa, perché il luogo era pieno di drogati...e c'era molto buio, tanto da non vedere dove mettere i piedi", è stato colto per la prima volta da malore nel corso di un turno di lavoro. Al proposito, lo stesso ha riferito (v. pagg. 9 e segg. Della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002): "faceva un freddo da cani, aveva nevicato; io, purtroppo, non potevo accendere la macchina, come avevo fatto altre volte per ripararmi dal freddo, perché ero stato richiamato la sera prima dagli inquilini che non riuscivano a dormire per il rumore del motore acceso.....Ricordo che ho cominciato a star male, mi tirava un braccio, poi una gamba, sono caduto per terra...mi ricordo solo questo. Ho perso conoscenza...mi sono trovato ricoverato all'ospedale "Mauriziano" di Torino, dove sono rimasto circa quaranta giorni con una diagnosi di sofferenza cerebrale...Il mio medico, prima di tornare a lavorare mi ha visitato e mi ha rilasciato un certificato nel quale si consigliava di svolgere mansioni un poco più...però, quando sono rientrato è rimasto tutto come prima, dodici, tredici, quattordici ore di lavoro, con i turni di notte, da solo, al freddo, senza torcia, né radiotrasmittente, senza ferie, né riposo settimanale". Dopo quell'episodio, nel 1988, il D. ha avuto un altro malore - mentre espletava un servizio di vigilanza in Corso Leone, in Torino - a seguito del quale è stato alcuni giorni assente dal lavoro.

Il R. ha, a sua volta, dichiarato che, dopo la sua promozione ad ispettore, durante i turni di sorveglianza notturna, spesso ha constatato che le guardie giurate accendevano dei falò per ripararsi dal freddo intenso e per fare un po' di luce, perché con il buio pesto avrebbero rischiato di farsi male, soprattutto quando svolgevano il servizio di sorveglianza presso i cantieri.

Come appare evidente, quindi, già dalla descrizione dei fatti fin qui riportata, la società in questione e, per essa, il presidente e direttore generale, non ha adottato le più elementari misure per evitare di mettere in pericolo la sicurezza e la salute psico-fisica del proprio dipendente - diritto che la Carta

costituzionale, all'art. 32, garantisce come prim. ed originario dell'individuo -, in particolare, omettendo di allontanare quest'ultimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e di conferirgli mansioni più consone alle sue condizioni in rapporto alla sua salute ed alla sicurezza.

E ciò in violazione dell'anzidetto precetto costituzionale, delle disposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute nel D. L.vo 19 settembre 1994, n. 626, che ha dato attuazione ad alcune direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché dell'art. 2087 cod. civ., che costituisce "norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore *l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti*".

Detto obbligo non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico", ma attiene anche – e soprattutto – alla predisposizione "di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa dei terzi ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio"; rischio che le guardie giurate corrono giornalmente, e per il quale il D., come dallo stesso dichiarato all'udienza del 30 maggio 2002, era continuamente in apprensione, particolarmente durante i turni di notte, perché era "da solo e c'era un buio pesto" ed in caso di aggressione da parte di più persone non avrebbe saputo come difendersi.

Tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass., sentt. nn. 8422/97 e 7768/95), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute - art. 32 Cost. -, sia per il principio di *correttezza e buona fede* nell'attuazione del rapporto obbligatorio – artt. 1175 e 1375 c.c. – cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, "pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale o aquiliana", *ex art. 2043 c.c.*, in tema di *neminem laedere* (il Supremo Collegio, in proposito, ha, altresì, messo in evidenza che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere di *neminem laedere* può consistere anche in un comportamento omissivo e che l'obbligo giuridico di impedire l'evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare "responsabile il soggetto che, *pur consapevole del pericolo cui è esposto l'altrui diritto*, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso": così, tra le molte, Cass., Sez. III civ., 9 luglio 1998, n. 6691).

Tornando alle condizioni di lavoro in cui il D. è stato costretto a continuare a prestare il suo servizio, prima dell'infarto occorsogli nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1995, e dopo il rientro in servizio a seguito dell'ultimato periodo di convalescenza, vi è ancora da sottolineare lo stato di angoscia e di costrizione psicologica nel quale egli è venuto a trovarsi, soprattutto durante i servizi notturni "di piantonamento". Angoscia che traspare con evidenza dalle dichiarazioni che egli ha reso in sede di esame. "La mattina, dopo che avevo fatto la notte, mi mandavano a fare le aperture delle banche ed io, invece di andare a dormire, dovevo aspettare, perché l'apertura delle banche si fa dalle sette alle otto e mezza; dopo l'arrivo degli impiegati, me ne andavo a casa e mi pagavano mezz'ora" (v. pagg. 13-14 della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002).

E, ancora: "Il 29 novembre del 1994 ed il 4 luglio 1995 ho avuto altri due incidenti, mentre ero di servizio; nel '94, mi trovavo in un supermercato in costruzione a Moncalieri, si trattava di un'area molto vasta, non c'era riscaldamento, ero solo, non potevo tenere la macchina accesa perché disturbavo gli inquilini dei palazzi circostanti. Dietro il supermercato era tutto aperto, lì c'era di tutto, gente, ragazzi che si andavano a drogare...ad un certo momento ho sentito che dei ragazzi mi inseguivano urlando,

così, per non farmi vedere, andavo appoggiandomi ai muri, lo avevo imparato a memoria quel tragitto; c'erano chiodi per terra, tavole, e non avevo la lampada, così sono inciampato e sono caduto".

Quanto all'incidente avvenuto il 4 luglio 1995, due mesi prima dell'infarto, la dinamica è analoga: il D. si trovava a svolgere "un servizio alla X., dalle 19.00 alle 7.00 della mattina successiva", doveva effettuare un lungo giro di sorveglianza, non poteva prendere l'ascensore "perché da solo non era prudente, visto che spesso si rimaneva bloccati dentro" e, "giunto all'ultimo piano", si è sentito male, è caduto per le scale ed il mattino seguente è stato trasportato alle "Molinettes" con una ambulanza. Anche in questo caso, nel certificato medico rilasciato e consegnato all'ufficio del personale si consigliava di attribuirgli mansioni meno stressanti.

E', dunque, da evidenziare che, nel periodo che ha preceduto l'infarto, le condizioni psico-fisiche della p.o. sono divenute sempre più critiche – la qual cosa trova conferma, oltre che nelle concordi dichiarazioni dei testi escussi, anche nella documentazione medica agli atti -, al punto tale che la medesima p.o., durante il servizio, ha iniziato a fumare molte sigarette, "perché se non si fumava purtroppo ci si addormentava" (v. pag. 57 della trascrizione) ed è divenuta sempre più irascibile per la stanchezza ormai cronicizzata che spesso le produceva, come risulta dai referti agli atti, degli stati di ansia che sfociavano in veri e propri attacchi di panico.

Inoltre, proprio in quel periodo, il D., per la prima volta dopo lunghi anni di servizio senza mai lamentarsi, ha avuto un diverbio con il capoturno G. – "dovuto alla stanchezza e all'esaurimento", dice la stessa p.o., che ha ammesso di avere anche talvolta "pensato di farla finita, perché dalla stanchezza non ce la faceva più" –, in ordine al quale il direttore generale ha ritenuto di non dover prendere alcun provvedimento nei confronti della guardia giurata, ritenendo che si trattasse di un episodio "dovuto alla fatica sopportata negli ultimi tempi"(v. documentazione prodotta dall'accusa, in atti).

Detti stati di malessere generale che, prima dell'infarto, hanno prodotto al D. continui "sbalzi pressori", nonché un senso di depressione sempre più grave, sono, con ogni evidenza, alla stregua delle descritte provate circostanze e di quanto si dirà appresso, da ricondurre alle modalità di prestazione del servizio che venivano imposte allo stesso, peraltro in una situazione di terrorismo psicologico che costringeva il dipendente a non richiedere ciò che gli spettava, a non farsi mai avanti, a non polemizzare sui turni di notte e sulle mancate ferie, per paura di essere licenziato: "Da noi, se si parlava troppo si usciva, questa è la verità...io parecchie volte arrivavo a casa distrutto, ma avevo paura, paura di parlare, perché avevo moglie e tre figli da mantenere" (v. pagg. 42-44 della trascrizione).

Ed è, altresì, evidente che egli non ha mai avuto, durante i vent'anni di servizio alla A., il tempo di riprendersi dalla stanchezza e dallo stress che si sono accumulati di anno in anno. A ciò si aggiunga che la guardia giurata di cui si tratta non si sentiva compresa, per quanto in precedenza analiticamente esposto, dal suo datore di lavoro, ma, anzi, violata nella sua integrità fisica e psichica, con riflessi pregiudizievole rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui, di norma, l'individuo esplica se stesso nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riguardo alla sfera spirituale, culturale, affettiva e sociale e ad ogni attività realizzatrice della persona umana (cfr., pure, Corte cost. sentt. nn. 616/87; 356/91; 158/01).

Non può non sottolinearsi, relativamente a questo profilo, che, ad esempio, il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, mediante le ferie, ha la possibilità di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 8 giugno 2001, n. 278).

Invero, la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come l'avvento della Costituzione abbia segnato un "momento di rottura rispetto al sistema precedente ed abbia, di conseguenza, consacrato il definitivo ripudio dell'ideale produttivistico quale criterio cui improntare l'agire privato". L'attività produttiva – che forma anch'essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all'iniziativa economica privata quale manifestazione di essa e rientra, quindi, nell'ambito di previsione dell'art. 41, I comma, della Costituzione – è subordinata, ai sensi del II comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità. E' questa l'indicazione proveniente anche dal riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto "valori di esperienza e di civiltà desumibili dalla realtà sociale nel suo divenire storico". Da ciò consegue che la concezione "patrimonialistica" dell'individuo ha lasciato il posto ad una diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute – anche nel luogo nel quale svolge la propria attività lavorativa –; momenti tutti che "costituiscono il centro di gravità del sistema", ponendosi come valori apicali dell'ordinamento.

Pertanto, il datore di lavoro che non si fa carico di salvaguardare la dignità, la salute e la sicurezza del proprio dipendente, mortificando le sue aspettative e, omettendo di adeguare l'organico aziendale alle effettive necessità, impone un superlavoro con orari e turni che ledono quei diritti fondamentali; contribuisce a produrre nel lavoratore una progressiva sfiducia nelle proprie capacità, nonché stati di depressione che, in alcuni casi, possono condurlo anche al pensiero di gesti anticonservativi (v. dichiarazioni del D. in merito) e si può rendere responsabile, con il proprio comportamento omissivo, di eventuali malattie professionali che eventualmente ne scaturiscano. E che consistono, come è stato evidenziato, in quelle patologie che, a differenza degli infortuni, "dipendono da un'azione lesiva operante non con rapidità, bensì con gradualità".

Per quanto, più in particolare, riguarda l'episodio avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1995, il D. ha ricordato che aveva chiesto, più volte, anche alcuni giorni prima, al caposervizio N. D. se poteva essere sistemato "in un posto più decente, perché ormai non ce la faceva più" (v. pag. 24 della trascrizione).

Quella notte si trovava alla X. e svolgeva il turno dalle 19.00 alle 7.00. "Dalle 19.00 alle 23.00" – ha ricordato la p.o. – "ho fatto i miei giri, ho chiuso, ho messo gli allarmi...verso le undici e mezza, mezzanotte, ho cominciato ad avere dolore al braccio, alla mandibola, alla mano e io lì non avevo nessuna cosa per chiamare disponibile, non avevo nessuna disponibilità, però mi sono detto...vado avanti, vado avanti. Ma, verso l'una e mezza, le due, mi è preso il colpo forte al petto; io lì avevo la luce spenta per non farmi vedere. Il telefono c'era, però non sono riuscito a chiamare; poi il mattino dopo mi hanno portato alle Molinette, sono stato ricoverato immediatamente in Medicina di urgenza e poi da lì mi hanno portato in sala rianimazione. Dopo un mese dal ritorno a casa, l'infarto si è ripetuto, sono stato di nuovo ricoverato, ho fatto la convalescenza...ma dovevo rientrare per forza, io avevo tre figli" (v. pagg. 25-26 della trascrizione).

Al suo rientro ha avuto, inizialmente, un turno da svolgersi dalle 8.00 alle 18.00, senza interruzione; "il sabato e la domenica andavo a fare dodici ore alla S. di B...un giorno, nell'aprile del 1996, dopo le dodici ore giornaliere, mi hanno chiesto, come facevano sempre loro, se potevo andare la notte alla M. di B...ho fatto troppo, sono scivolato ed ho fatto l'altro infortunio, verso mezzanotte sono caduto per le scale...questo è stato il mio ultimo lavoro, dopo ho cercato di rientrare, ma i capitano non mi davano retta, non mi ricevevano, ho tentato anche di parlare con il signor U., ma invano. Dopo alcuni mesi, il signor U. mi ha fatto visitare dai medici della USL di C. e nel settembre del 1997 ho ricevuto la lettera di licenziamento, anche se quei medici dicevano che non ero inabile al lavoro".

Tutto ciò premesso – ed osservato, inoltre, che non si è ritenuto di soffermarsi su quanto riferito dal teste A., ispettore della A., il quale è apparso un po' confuso nella ricostruzione dei fatti, avendo, in un primo momento, asserito con sicurezza che il D. faceva solo otto ore di lavoro e quattro di straordinario, mentre dai tabulati agli atti, nonché dalle dichiarazioni del responsabile del personale C., risulta che il numero di ore e di straordinario erano di gran lunga superiori; ed affermato, subito dopo, che ricordava bene i turni dei dipendenti, perché erano solo centocinquanta, mentre è rimasto acclarato che alla A. lavoravano trecento persone -, occorre ora soffermarsi sulle relazioni dei tre consulenti tecnici, due dei quali nominati dal Pubblico Ministero ed uno dalla difesa ed alle dichiarazioni dagli stessi rese, in contraddittorio, all'udienza del 30 maggio 2002.

Al riguardo, è altresì, da ribadire, per dovere di completezza, che questo Giudice non ha ritenuto di accogliere la richiesta del difensore dell'imputato in merito alla nomina di un perito, ritenendo, nel caso in esame, del tutto superfluo l'accertamento peritale, essendo stato ampiamente spiegato dai consulenti – con argomentazioni che, immuni da vizi logici, sono interamente condivise dal giudicante - che lo "stress situazionale", unito ad alcuni fattori di rischio, di cui la società in questione era al corrente e dei quali si parlerà più innanzi, possono agire da concausa della patologia occorsa al D..

Il dottor C. P., specialista in cardiologia e medicina del lavoro ed il dottor S. B., responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro dell'Ospedale civile di A. – entrambi consulenti del Pubblico Ministero ed ai quali quest'ultimo ha richiesto di stabilire "la natura, l'entità, la data di insorgenza e/o aggravamento, la durata, gli esiti e le cause della malattia sofferta dal lavoratore, oggetto dell'accertamento", nonché se la patologia in questione "sia associabile all'attività svolta dal lavoratore di cui è causa" –, hanno dichiarato (v. consulenza in atti, pagg. 10 e segg., nonché pagg. 170 e segg. della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002), innanzi tutto, che "certamente, il lavoro con turnazioni notturne, di per sé costrittivo perché oggettivamente antifisiologico, non era, già in partenza, il più indicato per questo tipo di personalità e *decisamente* sconsigliato dopo l'infarto (come fu, infatti, prescritto dalla dichiarazione della Divisione Cardiologica delle Molinette il 9.4.1996)".

Tra i numerosi fattori di rischio dell'infarto – hanno, poi, osservato i consulenti - "ve ne sono alcuni più importanti (dislipidemia, uso di tabacco, ipertensione, diabete, obesità), altri considerati meno importanti ma non trascurabili (attività fisica, familiarità, sesso, alcool, fattori psicosociali e comportamentali)". E, se esistono studi che hanno analizzato le relazioni tra *stress* emotivo e sviluppo dei sintomi della cardiopatia coronarica i quali non hanno potuto evidenziare una significativa associazione tra la presenza di cardiopatia coronarica e lo stress lavorativo, ve ne sono altri che, osservando la frequenza di infarto del miocardio acuto e la mortalità per cardiopatia ischemica negli agenti di polizia – i quali, come è evidente, svolgono un lavoro le cui caratteristiche sono, per molti aspetti, simili a quello delle guardie giurate -, hanno rilevato *significative correlazioni* (v. pagg. 14 e segg. della consulenza).

Lo stress cronico, infatti, "sembra contribuire allo sviluppo della malattia aterosclerotica coronarica, favorendo l'aumento della pressione arteriosa ed esaltando la reattività del sistema simpatoadrenomidollare e adreno-corticale pituitario, che agisce come fattore scatenante di modificazioni emodinamiche e/o biochimiche che determinano un danno alla parete arteriosa. Nel caso in oggetto", secondo l'opinione dei consulenti dell'accusa, "si può ritenere che fossero presenti prima della comparsa della malattia coronarica sia una patologia depressiva che uno stato di stress cronico *conseguente all'attività lavorativa svolta*". I due medici hanno posto, altresì, l'accento sulla possibile correlazione tra l'ansia, la depressione e le nevrosi fobiche (patologie da cui è affetta la p.o. e che si sono aggravate in conseguenza delle condizioni nelle quali è stata costretta a lavorare) con la patologia coronarica, "senza trascurare altri aspetti stressanti, correlati all'attività lavorativa svolta dal dipendente alla A., come guardia giurata addetta prevalentemente a *turni notturni, spesso all'aperto*".

Quindi: "il timore di aggressioni e le intemperie, seppur non quantificabili, *vengono a completare il complesso di cause, tra loro interagenti, che non possono non essere considerate alla base di un evento infartuale in generale e, quindi, soprattutto, nel caso in esame*".

Il dottor P., in particolare, ha specificato in udienza (v. pagg. 175, 180, 181, 185 e 186 della trascrizione relativa) che lo stress favorisce l'aumento dei valori pressori che, sicuramente, costituiscono uno dei fattori di rischio della patologia coronarica e che, in questo senso, "esiste una possibile concausa di questo tipo di lavoro nella determinazione dell'evento infartuale...E' logico, invero, pensare che il fatto di mantenere qualcuno in un possibile fattore di rischio su una patologia coronarica può essere un aspetto negativo ed è logico pensare che si debbano cercare di rimuovere dei fattori di rischio certi, o presunti tali, per cercare di evitare il ripetersi dell'evento...il lavoro notturno altera il ciclo biologico con importanza e ripercussioni non secondarie...anche un lavoro eccessivo, perché lo stress è costituito sia dall'orario di lavoro, come numero di ore, sia dalla collocazione nell'arco della giornata, quindi questa è sicuramente una cosa da tenere presente"; ed ha concluso: "voglio precisare che il fattore di rischio importante, qual è l'ipertensione, è quello che viene influenzato da uno stress lavorativo, perché lo stress *può essere una causa importante di rialzo dei valori pressori e, quindi, di riflesso, lo stress può diventare una delle concause dell'infarto miocardico*".

E il dottor B. ha posto soprattutto l'accento sul fatto che, dalla relazione redatta dai medici della USL di C. che hanno visitato il D. per disposizione dell'imputato, si evince che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una situazione di lavoro notturno che, nell'anno 1991, ha raggiunto punte del 71%; mentre, negli anni precedenti l'infarto, una media del 41 e oltre per cento e con punte quasi del 46% di lavoro in straordinario, per un totale "di quasi una metà di lavoro fatta in straordinario e, a volte, tre quarti fatto di notte" (v. pag. 187 della trascrizione). A parere del dott. B., non si deve dimenticare che un terzo fattore di stress da tenere nel giusto conto è lo *stress situazionale* che consegue al fatto che il D. ha lavorato da solo per tutto il periodo dell'anno, in situazioni, comunque, obiettivamente non tranquille, nelle quali avrebbe potuto subire in ogni momento aggressioni di ogni tipo, esposto al freddo ed al caldo, in una situazione psicologica di base che sicuramente aggravava quello stato di stress e di cui si sarebbe dovuto tenere conto.

Anche la dott. ssa L. M., consulente della difesa, pur affermando che non esiste, a suo giudizio, un rapporto certo tra lavoro notturno e malattie cardiovascolari, nulla ha potuto obiettare dinanzi alle considerazioni che precedono, relative al nesso tra tali malattie e le condizioni di lavoro massacranti cui veniva sottoposto il D. e sulla interferenza dell'aggravamento - dovuto alla mole di lavoro svolto - delle patologie da cui già il D. era affetto (quali, appunto, la depressione, l'ansia, gli sbalzi pressori) sulle predette malattie, in quanto costituenti importanti fattori di rischio delle stesse (v. pagg. 188-189 della trascrizione).

La dott.ssa M. ha, altresì, ribadito che il D. è affetto anche da una patologia neuropsichiatrica importante e che i fattori di rischio cardiovascolare erano già presenti nello stesso ancor prima di essere sottoposto a quei ritmi di lavoro (v. pag. 183 della trascrizione).

Ebbene, il datore di lavoro, nel momento in cui decide di assumere un soggetto che presenta una labilità psicologica, deve tenerne conto nell'affidamento al medesimo delle mansioni da svolgere. La destinazione di quel tipo di soggetto a turni di lavoro massacranti, infatti, può esporre lo stesso al rischio di insorgenza di patologie più gravi - come è avvenuto nel caso di specie - ed in tal modo costituire, se non la causa determinante, almeno una concausa di quelle patologie.

Invero, una infermità generica, da cui un soggetto sia affetto, può avere una evoluzione in senso peggiorativo a causa delle modalità di svolgimento di un lavoro che, pur non essendo di per sé particolarmente stressante, può, comunque, influire sul determinismo di particolari patologie, assumendo un ruolo di concausa necessaria e determinante dell'evento, senza che, in contrario, rilevi la

naturale predisposizione del soggetto all'insorgenza della patologia (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent.12 giugno 1998, n. 928, nella quale è stato, tra l'altro, affermato che, pur se "la scienza medica tenda ad escludere la dipendenza da stress della TBC renale, deve riconoscersi come dovuto a causa di servizio l'aggravamento di tale patologia, sofferta da un dipendente, rispetto alla quale le modalità particolarmente stressanti della prestazione, legate alla necessità di continui spostamenti giornalieri di rilevante entità abbiano determinato, quantomeno come *concausa*, l'insorgenza o l'aggravamento della malattia").

Al proposito, la giurisprudenza della Corte di legittimità, anche in epoca non recente (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. lav., 10 aprile 1976, n. 1252) ha stabilito che, qualora, durante il rapporto di lavoro, insorga una malattia del prestatore d'opera, la responsabilità del datore di lavoro va esclusa se egli abbia adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del primo, in modo che tale evento non possa essere ricollegabile ad un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell'infermità. Deve, inoltre, risultare che questi abbia destinato il lavoratore ad altri compiti *non appena gli sia stata prospettata l'ipotesi che le precedenti mansioni potessero concorrere a pregiudicare la salute del dipendente*.

Nella pronuncia che precede, la Cassazione ha, tra l'altro, affermato che l'imprenditore non "avrebbe potuto accertare, per suo conto, la causa patogena in occasione dei controlli sanitari cui aveva sottoposto il dipendente a causa delle sue assenze dal lavoro, in quanto siffatti controlli hanno la sola finalità di individuare l'effettiva esistenza del fatto morboso impeditiva della prestazione lavorativa, ma non possono spingersi, senza violare la sfera dei diritti personalissimi del prestatore d'opera, a ricercare anche le cause delle infermità denunciate".

Più recentemente (cfr., in particolare, Cass., Sez. lav., I settembre 1997, n. 8267), il Supremo Collegio ha cassato la pronuncia del Tribunale che aveva negato il risarcimento del danno biologico richiesto da un lavoratore al proprio datore di lavoro per l'infarto che aveva subito che doveva considerarsi, alla stregua di quanto affermato dal CTU, *causalmente conseguente allo stress accumulato per eccessivo lavoro*, sostenuto attraverso la prestazione di straordinario in via continuativa e la rinuncia alle ferie, ed ha ritenuto fondate le rivendicazioni del lavoratore, affermando che, sulla base di quanto sancito dall'art. 41, II comma, Cost. e dall'art. 2087 c.c., il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire l'insorgere o l'ulteriore deterioramento di una situazione tale per cui *lo svolgimento dell'attività lavorativa determini effetti patologici e traumatici nei lavoratori*.

Alla sussistenza di una consequenzialità tra stress psicologico ed evento fanno, altresì, riferimento alcune sentenze del Tribunale di Torino (v., tra le altre, sentt. 16 novembre 1999; 30 dicembre 1999) e del Tribunale di Forlì (sent. 15 marzo 2001), in relazione, in particolare, ad ipotesi in cui il "disagio psicologico" nel quale si sia venuto a trovare il dipendente abbia assunto proporzioni tali da potersi configurare quale "evento patologico" produttivo di conseguenze negative sulla salute del medesimo, sottolineando che sono da ricomprendere nel *mobbing* – "istituto quest'ultimo che contiene una serie di figure tipiche di danni causati dallo stress, dall'eccessiva ripetitività e monotonia del lavoro svolto, dai rapporti conflittuali con i colleghi di lavoro, etc." – fenomeni che possono ledere l'integrità psico-fisica dei lavoratori, tali da configurare un danno biologico in considerazione della durata, della responsabilità e del nesso causale.

Ancora la Suprema Corte ha recentemente affermato (sentt. nn. 5/02; 3970/99; 1331/99) che "anche una condizione lavorativa stressante, ad esempio per sottorganico, può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro" che abbia colposamente predisposto condizioni lavorative estremamente stressanti, le quali, unitamente a condizioni familiari particolari, note al medesimo datore di lavoro, abbiano concorso a produrre l'evento dannoso per l'integrità fisiopsichica del lavoratore. Con la conseguenza che "il nesso causale rilevante ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. non è riservato agli eventi che costituiscono conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico *ex ante*,

ma si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata".

Pertanto, alla stregua dell'insegnamento che precede, il semplice concorso di colpa del lavoratore non è sufficiente per interrompere il nesso causale, sicché "l'imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto alle condizioni di lavoro".

E, nella fattispecie, se appare evidente che lo stress cronico, dal quale, ad avviso dei consulenti, il D. non era esente - dovuto, come si è detto, al lavoro massacrante svolto dal medesimo alla A., protrattosi per circa venti anni; allo stress situazionale causato dal tipo di lavoro a rischio, effettuato in prevalenza da solo e di notte, e dalla consapevolezza di svolgere un'attività per la quale, a volte, è necessario fare uso dell'arma che si ha in dotazione; ed altresì al mancato godimento delle ferie e del riposo settimanale - è certamente una concausa dell'evento infarto, deve decisamente negarsi, per quanto emerge dagli esiti processuali, che il comportamento del dipendente di cui si tratta presenti i caratteri dell'esorbitanza, della atipicità ed eccezionalità rispetto alle condizioni di lavoro.

Inoltre, il fatto che dall'evento infarto sia derivata una malattia insanabile appare evidente ove si abbia riguardo, ancora una volta, alle dichiarazioni dei consulenti, vagliate anche alla luce della definizione che la Corte Suprema ha dato in merito alla predetta nozione. E' insanabile la malattia che produca una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali o un indebolimento permanente ancorché l'organo di cui è stato cagionato detto indebolimento sia menomato in misura anche minima nella sua potenzialità funzionale. Circa l'apprezzabilità dell'indebolimento permanente, si chiarisce, altresì, che "apprezzabile non significa notevole".

Ebbene, il cardiologo P. ha specificato che, a seguito degli accertamenti medici effettuati sulla p.o. (v. pagg. 175-176 della trascrizione relativa all'udienza del 30 maggio 2002) si può affermare che l'infarto ha determinato sicuramente una lesione della parete miocardica, lesione che è stata sostituita da tessuto cicatriziale di tipo fibroso che non consente più una normale funzione contrattile; tale lesione ha prodotto, appunto, una ipocinesia, cioè una riduzione della capacità contrattile di una porzione del miocardio, di grado lieve. La lesione infartuale non consente, infatti, il completo ripristino della parte di miocardio interessata.

Per ciò che attiene, infine, alla posizione soggettiva di U. all'interno della A., è rimasto delibato in dibattimento che lo stesso, presidente e direttore generale di quella società, fosse a conoscenza di quanto accadesse ai propri dipendenti (v. pure quanto riferito dal C. in merito e di cui sopra si è detto; nonché lettera di licenziamento inviata, a firma dell'imputato, al D. e lettera, firmata sempre dallo stesso, con la quale si richiede alla USL di C. di sottoporre a visita medica il medesimo dipendente). La circostanza che, di fatto, per un periodo, sia stato il generale T. ad occuparsi del personale, non esime, comunque, da responsabilità il prevenuto, che rimane, a cagione della predetta qualifica, titolare della posizione di garanzia attribuitagli dalla legge con tutti i conseguenti obblighi di tutela (Schutzpflichten).

Una eventuale delega che, per un periodo, possa essere stata conferita al generale T. - e della quale, peraltro, non vi è traccia - non comporta una deroga al dovere di sicurezza, ma un diverso modo di adempimento del precetto da parte del datore di lavoro, che in ogni caso rimane garante del bene tutelato, poiché la delega incide soltanto sulle modalità di adempimento del dovere di sicurezza e, quindi, sul "personale modo di adempiere ai doveri di sicurezza facenti capo alla posizione ricoperta".

Il datore di lavoro è, infatti, il principale destinatario delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e la responsabilità dello stesso per violazione delle disposizioni antinfortunistiche, qualora si faccia aiutare da un dirigente nel controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello

per il rispetto delle predette norme, viene meno solo se trasferisca alla persona nominata, che deve essere tecnicamente affidabile, i suoi poteri anche in tema di osservanza delle disposizioni in materia di infortuni sul lavoro e controlli che colui al quale ha conferito la delega la usi correttamente. Ove, comunque, manchi o non risulti una delega o la prova della stessa, l'obbligo della predetta osservanza incombe su di lui in applicazione del principio generale, contenuto nell'art. 2087 cod. civ., "per il quale l'obbligo di provvedere alle necessarie cautele per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori grava sul datore di lavoro" (cfr., tra le molte, Cass., Sez. IV pen., 12 dicembre 1995, n. 12297, Villa; Cass., Sez. IV pen., 2 maggio 1991, n. 4917).

Le considerazioni che precedono, scaturite dalla descritta ricostruzione dei fatti per cui è processo, conducono inequivocabilmente all'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, per il quale va pronunciata nei confronti dello stesso una sentenza di condanna.

Quanto alla pena, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione del fatto che, seppur dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, il D. ha ottenuto, come sopra riferito, la somma di 150.000 euro (versata per metà direttamente dall'imputato e per metà dalla REALE MUTUA ASSICURAZIONI) – circostanze delle quali, a parere di questo Giudice, date le esposte modalità dei fatti e la natura del bene leso, va, però, tenuto conto in regime di "subvalenza", secondo una terminologia adoperata in alcune sentenze della Corte di Cassazione, rispetto all'aggravante contestata – si reputa equo irrogare all'imputato mesi sei di reclusione.

Segue, *ex lege*, alla condanna il pagamento delle spese processuali.

Avuto riguardo alle condizioni di vita anteacta dell'U. ed all'incensuratezza dello stesso, possono essergli concessi i doppi benefici di legge sul presupposto che si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione alle condizioni di legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

indica in giorni venti il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 15/7/2002

Il Giudice: Giuseppina Leo

Depositata in Cancelleria il 1 agosto 2002